

OGGETTO: **ASSEGNO NUCLEO FAMILIARE – RINVIATA A LUGLIO 2020 LA NUOVA MODALITÀ DI ESPOSIZIONE SULL’UNIEMENS**

L’INPS:

- con circolare n. 45 del 22 marzo 2019 ha fornito le indicazioni relative alle nuove modalità di presentazione della domanda di Assegno per il nucleo familiare (ANF) per i lavoratori dipendenti di aziende attive del settore privato non agricolo, e le conseguenti istruzioni operative (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 11/2019);
- con messaggio n. 261 del 24 gennaio 2020 ha comunicato che l’avvio della nuova modalità sarebbe stata operativa dal periodo di competenza aprile 2020 (CONFIMI ROMAGNA NEWS n. 3/2020);
- con messaggio n. 2047 del 18 maggio 2020 ha reso noto che **l’avvio della nuova modalità è rinviato al mese di competenza luglio 2020** e comunicato che:

«Le modalità di esposizione nei flussi Uniemens rimangono, al momento, immutate. Pertanto, per tutti i lavoratori, indipendentemente dalla data di presentazione della domanda di ANF all’INPS, non è necessario compilare la sezione <ANF> e la compilazione della nuova sezione <InfoAggCausaliContrib> è facoltativa.

Restano ferme le disposizioni di cui al messaggio n. 4283 del 31 ottobre 2017 (CONFIMI RAVENNA NEWS n. 26/2017, ndr), in applicazione delle quali i datori di lavoro interessati al conguaglio di importi di ANF arretrati potranno richiedere per ogni singolo dipendente gli importi spettanti entro un tetto massimo di 3.000 euro, valorizzando nel flusso Uniemens, all’interno dell’elemento <CausaleRecANF> di <ANFACredAltre>, il codice causale “**L036**” avente il significato di “**Recupero assegni nucleo familiare arretrati**”.

Tale limite potrà essere superato, fino a un importo massimo di 20.000 euro, solo nel caso in cui vengano valorizzati contestualmente anche l’elemento <InfoAggCausaliContrib> e il totale degli importi dichiarati in <ImportoAnnoMeseRif> di <InfoAggCausaliContrib>, riferiti al medesimo codice, corrisponda esattamente all’importo esposto nell’elemento <ImportoRecANF> di <ANFACredAltre>.

Le richieste di arretrati, spettanti per importi ulteriori e non conguagliabili secondo le nuove disposizioni, potranno essere effettuate utilizzando, come di consueto, flussi di regolarizzazione con l’indicazione del codice causale “**L036**” e il totale dell’importo.»